



Comune di Lanuvio
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/10/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/09/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 15/12/2025

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto	
Art. 2 Istituzione della TARI Puntuale	
Art. 3 Determinazione della TARI Puntuale – Soggetto Attivo	
Art. 4 Soggetto Passivo - Presupposti della TARI Puntuale e modalità di computo delle superfici	
Art. 5 Rifiuti speciali	

CAPO II UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	
---	--

CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	
Art. 8 Istituzioni scolastiche statali	

CAPO IV MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente	
Art. 10 Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione e cessazione dell'utenza	
Art. 11 TARI giornaliera	
Art. 12 Servizio di raccolta domiciliare sfalci	

CAPO V RIDUZIONI – ESENZIONI

Art. 13 Riduzioni e agevolazioni	
Art. 13bis Agevolazioni per cessioni alimentari	
Art. 13ter Incentivi al riuso	
Art. 14 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	
Art. 14 bis Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico (D.Lgs. 116/2020)	
Art. 14 ter Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	

CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....

Art. 15 Funzionario Responsabile	
Art. 16 Riscossione	
Art. 16bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	
Art. 17 Attività di controllo e accertamento	
Art. 18 Sanzioni ed interessi.....	
Art. 19 Riscossione coattiva	
Art. 20 Rimborsi e compensazioni	
Art. 21 Importi minimi	
Art. 22 Trattamento dei dati personali	

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI

Art. 23 Norme transitorie/finali	
--	--

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della TARI puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

Art.2

Istituzione della TARIP

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Tributo Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Determinazione della TARIP – Soggetto Attivo

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano economico finanziario è determinato annualmente dal Comune sulla base delle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore con riguardo alle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.
4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di Legge.

Art.4

Soggetto Passivo - Presupposti della TARI Puntuale e modalità di computo delle superfici

1. La TARI Tributo Puntuale è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi

specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI Puntuale è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione o siano di fatto utilizzati per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box, garage, o cantine si considerano sempre predisposti all'uso anche quando non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica attiva.

2. Sono escluse dalla TARI Puntuale:

- a) **le aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
- b) **gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi** riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere). L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
- c) **le aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI Puntuale le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARI Puntuale solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali con onere della prova a carico dell'utenza interessata;
- d) **Le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;**
- e) **le aree comuni condominiali** di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- f) **i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:**
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica), privi di nuclei familiari residenti e non arredati;
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
 - le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. La quota fissa della TARI Puntuale è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.

4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 1, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile a TARI Puntuale per unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle categorie A B e C, sarà pari all'80% di quella catastale.
5. La superficie calpestabile, assoggettabile a TARI Puntuale, è determinata come segue:
 - a. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b. La superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche una attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Per le aree utilizzate promiscuamente si applica la tariffa maggiore.
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. I garage, le cantine, i solai ecc. non pertinenziali a civili abitazioni sono assoggettabili a TARI Puntuale, sia nella parte fissa che nella parte variabile e in mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente non residente si assume un nucleo di 1 componente.
7. La TARI Puntuale è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5

Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI Puntuale non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali quelli elencati al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. L'Ufficio preposto verifica la spettanza dell'esclusione di cui al presente comma anche a mezzo modalità a campione all'uopo eventualmente avvalendosi di altri Uffici comunali preposti al controllo della normativa ambientale.
2. La detassazione spetta anche per la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia contestuale produzione di rifiuto urbano.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione stabilita nella seguente tabella B:

Tabella B Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi In cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	15
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	20
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie e analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	15
Edilizia	15
Attività logistiche	20

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. Per fruire dell'esclusione il contribuente deve:
 - a) indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, da presentarsi nei termini di cui all'art. 10:
 - i) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc);
 - ii) eventuali superfici di formazione continuativa e nettamente prevalente dei rifiuti speciali, presentando idonea planimetria con la delimitazione delle aree;
 - iii) l'uso e le tipologie dei rifiuti speciali prodotti, distinti per codice CER;
 - iv) Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e merci.
 - b) Presentare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stata richiesta l'esclusione, la seguente documentazione fiscale che dimostri l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, di seguito specificata:
 - b.1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del d.p.r. n° 445/2000;
 - b.2) copia specifico contratto, sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta dei suddetti rifiuti;
 - b.3) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b.2), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare;
 - b.4) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto b.2), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER;
 - b.5) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 controfirmato dai soggetti autorizzati;
 - b.6) copia fotostatica della carta d'identità.

6. In assenza di dichiarazione da parte del produttore dei rifiuti entro il termine di cui all'art. 10 o di presentazione della necessaria documentazione entro il termine di cui al comma 5 lett.b) non potrà essere applicato alcun abbattimento.

CAPO II UTENZE DOMESTICHE

Art.6

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e locali di categoria catastale C2, C6 e C7.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell’art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI Puntuale è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell’art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI Puntuale dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La quota fissa della TARI Puntuale dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione delle tariffe della TARI Puntuale, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1).
5. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI Puntuale, risulta dalle iscrizioni anagrafiche alla data di elaborazione del ruolo. Le variazioni anagrafiche, verificatesi nel corso dell’anno, verranno prese in esame in sede di conguaglio e contabilizzate sull’avviso di pagamento dell’anno successivo.
6. Per le unità abitative occupate dal soggetto ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate, o comunque non utilizzate, previa presentazione di istanza documentata nei termini di cui all’art. 10, il numero di occupanti resta di 1 (una) unità e sarà esclusa dalla tassazione la parte variabile della TARI Puntuale.
7. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all’art. 10 tenendo fede alla composizione del nucleo familiare anagrafico. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente, si assume il dato del numero di componenti derivante dalla verifica dei metri quadrati secondo la seguente tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	120	5
121	oltre	6

8. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 10.
9. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:
 - soggetti collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
 - soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.
10. L'insorgere delle situazioni di cui ai commi 6 e 9, o variazioni di esse, sono comunicate e debitamente documentate e comprovate dal soggetto passivo del rapporto tributario per mezzo della dichiarazione di cui al successivo art. 10. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, il contribuente è tenuto a richiederne annualmente l'applicazione, fornendo apposita documentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno.
11. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile almeno in misura degli svuotamenti preassegnati, anche in caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, fatta eccezione per gli immobili che costituiscono pertinenza (categoria catastale C2, C6 e C7) di utenze domestiche attive per cui dovrà corrispondersi soltanto la quota fissa.
12. La quota variabile della TARI Puntuale applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con CER 200301 come definito nel Decreto del Min. Amb. Del 20 aprile 2017) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
13. Con riferimento alla pertinenza dell'abitazione principale, la quota variabile è applicata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
14. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 3 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe della TARI Puntuale. Il numero minimo di svuotamenti è quello relativo alla categoria di appartenenza (1 componente, 2 componenti ecc.) riferito al contenitore di volumetria 40 (quaranta) litri, anche in caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore dotato di Tag UHF del rifiuto non recuperabile.
15. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

CAPO III

UTENZE NON DOMESTICHE

Art.7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI Puntuale per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta dall'operatore economico, debitamente comprovata dal soggetto passivo o riscontrata dal Comune. In caso di più attività svolte nello stesso immobile si adotta il criterio dell'attività prevalente. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
3. Per le utenze non domestiche i locali e le aree insistenti nell'insediamento produttivo e/o commerciale, anche se aventi diversa destinazione d'uso (depositi, uffici, lavorazione, servizi, mense...) e collocate in siti diversi, vengono tassate applicando un'unica categoria secondo l'elencazione riportata nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
4. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei Rifiuti urbani.
5. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI Puntuale dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La quota fissa della TARI Puntuale dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI Puntuale, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile in misura degli svuotamenti preassegnati.
8. La quota variabile della TARI Puntuale applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto umido (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori dotati di Tag UHF di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al

servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

Art.8

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI Puntuale. Tutte le altre scuole devono corrispondere la TARI Puntuale.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI Puntuale. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

CAPO IV

MODALITA' GESTIONALI

Art.9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARI Puntuale, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale sull'importo della TARI Puntuale.

Art.10

Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla deliberazione Arera n. 15 del 2022.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo deve essere presentata dall'utente al servizio tributi comunale entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
3. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta e dalla data di presentazione della stessa. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente comunicata e documentata per mezzo della dichiarazione entro il termine di cui al comma 2, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria, nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato, a decorrere dal primo giorno successivo al verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al comma 2 il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI Puntuale rimangano invariati, a meno di specifici obblighi del contribuente, disciplinati nel presente regolamento, in merito al mantenimento di esenzioni/riduzioni/agevolazioni.
5. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, il contatto telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo quanto previsto all'art. 4 e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica contatto telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo quanto previsto all'art. 4 (per locali e superfici scoperte operative) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione e delimitazione mediante planimetria dell'eventuale porzione di superficie produttiva di rifiuti speciali, oltre alla documentazione obbligatoria di cui all'art. 5;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa. Fermo restando tale obbligo, in caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante dei locali, il Comune può provvedere d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- a) la data del decesso
 - b) il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di dichiarazione di irreperibilità da parte dell'ufficio anagrafe.
8. Le variazioni nel numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dai registri anagrafici non sono oggetto di dichiarazione, fatto salvo l'obbligo per il contribuente di dichiarare eventuali difformità nel numero di occupanti riportato negli avvisi di pagamento di cui all'art. 16.

9. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI Puntuale dovuta, dal giorno successivo della consegna del relativo contenitore.
10. L'obbligo dichiarativo sussiste anche per gli immobili per i quali possono trovare applicazione norme di agevolazione o esenzione dalla Tarip. Non verranno riconosciuti diritti a esenzioni o agevolazioni in mancanza della relativa dichiarazione entro il termine di cui al comma 2.
11. La dichiarazione può essere redatta compilando l'apposito modello messo a disposizione sul sito web istituzionale del comune oppure disponibile presso lo sportello fisico dell'ufficio tributi comunale. Può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo email tributi@comune.lanuvio.rm.it o posta elettronica certificata segreteria@pec.provincia.roma.it. La dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione risultante dal timbro postale o di invio risultante dal rapporto di ricezione della pec e di assegnazione numero protocollo in caso di consegna diretta. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata.
12. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. In caso di presentazione a mezzo postale, la ricevuta è costituita dalla cartolina di ritorno con apposizione del numero di protocollo del comune. In caso di invio mediante email, l'ufficio provvederà a inviare conferma di acquisizione. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data (dichiarata dal contribuente) a partire dalla quale è dovuta la TARI puntuale, di norma con il primo avviso di pagamento TARIP inviato al contribuente. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo attestazione della correttezza della dichiarazione del contribuente ma ne dichiarano unicamente l'acquisizione.

Art.11

TARI giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARI Puntuale giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI Puntuale annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 10 (dieci) per cento.
3. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI Puntuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI Puntuale da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per Canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019, art. 1 comma 816.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. Ai sensi del comma 838 dell'art. 1 della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021, relativamente agli esercenti le attività commerciali nell'ambito del mercato settimanale e di fiere e mercati periodici o occasionali, l'obbligo di cui al comma precedente è assolto con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati (comma 837 art. 1 L. 160/2019).

Art.12
Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune di Lanuvio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune di Lanuvio, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARIP per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP.
4. In presenza di sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARIP per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARIP di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

CAPO V

RIDUZIONI - ESENZIONI

Art.13

Riduzioni e agevolazioni

1. La TARI Puntuale per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione è ridotta nella misura del 30% limitatamente alla parte variabile.
I compostatori che usufruiscono del servizio comunale di raccolta della parte putrescibile possono beneficiare della riduzione solo nella misura del 10% della parte variabile.
Per beneficiare di tali riduzioni il contribuente deve risultare regolarmente iscritto all'albo dei compostatori comunale disciplinato nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani o specifico regolamento in materia.
2. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI Puntuale (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
3. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la Tari puntuale è dovuta nella misura del 20% (venti per cento) limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI Puntuale sono ridotte di 2/3 (due/terzi), per una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, lett. e) bis della L. 147/2013, alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 3 (tre) anni e che utilizzano pannolini lavabili è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari al 50% della spesa documentata per l'acquisto di pannolini lavabili, fino a un massimo di € 200,00 annue per ogni bambino e comunque fino a un massimo del 70% di riduzione della quota variabile dovuta. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede l'applicazione della riduzione prevista, dichiarando di rinunciare al servizio di raccolta dei pannolini e allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento), costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età del bambino.
6. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'amministrazione Comunale, ulteriori riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati conferiti dalle singole utenze al Centro di Raccolta Comunale del servizio di Igiene Urbana allorquando saranno attivati i sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti da ogni utente TARI in modo differenziato presso tale Centri di Raccolta Comunali o altri sistemi specificatamente predisposti (ad es. mezzi mobili di raccolta).

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è altresì ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%. Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti abitualmente all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%. La riduzione è concessa a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%. La presente agevolazione è subordinata alla prova della residenza all'estero dell'intero nucleo familiare del soggetto passivo e all'inesistenza di soggetti residenti all'interno dell'immobile.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) riduzione del 20% della tassa dovuta per i locali in uso a enti riconosciuti dal Comune che svolgono attività di interesse collettivo senza fini di lucro, con esclusione di quelli usati come abitazioni civili.
 - b) I nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap grave (100%) riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92 non ricoverati e certificati dalle competenti autorità sanitarie pubbliche ai sensi della vigente normativa, usufruiscono di una percentuale di riduzione sul totale dovuto variabile a seconda del valore assunto dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come di seguito:
 - ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 riduzione pari al 30%
 - ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 20%
 Al fine del mantenimento della riduzione, il contribuente è tenuto a presentare annualmente la documentazione entro il 30 giugno.
 - c) **riduzione del 50% per la durata di n. 1 anno solare per l'utenza non domestica ubicata nel Centro Storico cittadino per cui il titolare provvederà, a partire dal 1 gennaio dell'anno d'imposta, all'adeguamento dell'insegna di esercizio ai criteri di decoro urbano contenuti nel Regolamento per l'apposizione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 28/07/2022 e s.m.i. La richiesta di agevolazione potrà essere presentata e documentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è eseguito l'intervento e il contribuente avrà diritto alla riduzione per l'intero anno solare.**
 - d) **riduzione del 50%. per la durata di n. 3 anni dalla data di apertura dichiarata (comunque non precedente a quella risultante nei pubblici registri), per tutte le nuove attività imprenditoriali che apriranno nel Centro Storico cittadino, qualora rientranti nelle categorie di seguito individuate: artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli "esercizi di vicinato") e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;**
 - e.1) **riduzione del 70% per tutte le attività imprenditoriali all'interno del Centro Storico, qualora rientranti nelle categorie di seguito individuate: artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli "esercizi di vicinato") e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per usufruire della presente agevolazione le attività dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:**
 - I. **Soggetti che promuovono iniziative che animano e rivitalizzano il centro:** a tal fine, il soggetto dovrà presentare annualmente, entro il 31 marzo, un progetto per l'organizzazione di eventi a proprie cure e spese (es. degustazioni, mostre, cinema all'aperto, illuminazione artistica, mercati artigianali e di prodotti specifici di eccellenza ecc.) che dovrà essere ritenuto idoneo dal Comune al raggiungimento delle finalità per seguite.

- II. **Start up innovative, Co – Working:** a tal fine, la caratterizzazione di start-up dovrà essere regolarmente registrata e documentata. Per l'attività di co-working è richiesto il coinvolgimento di almeno tre soggetti.
- III. **Interventi che creano nuova occupazione:** al tal fine, il soggetto dovrà documentare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di almeno due dipendenti.
- IV. **Promozione della filiera agroalimentare locale:** il soggetto dovrà a tal fine dimostrare l'acquisto di prodotti agricoli di aziende che abbiano sede legale o operativa sul territorio del Comune di Lanuvio, inclusi i prodotti dell'allevamento, con finalità di vendita o somministrazione. Al fine di ottenere l'agevolazione, l'acquisto minimo di prodotti locali documentato dovrà essere di € 2.000,00 annue (netto Iva) per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ed esercizi di vicinato nel settore alimentare e € 4.000,00 **annue** (netto Iva) per esercizi di ristorazione. Non è compresa nella presente agevolazione l'attività di vendita o somministrazione dei propri prodotti.

Le agevolazioni di cui al punto e.1 si applicano dal 1° gennaio dell'anno di imposta per cui è presentato il progetto o l'iniziativa, purché richieste entro il 30 settembre. Entro il 30 giugno dell'anno successivo il contribuente dovrà comprovare la piena realizzazione del progetto o dell'iniziativa, pena la revoca dell'agevolazione e il recupero dell'imposta non corrisposta.

e.2) Riconoscimento di una riduzione del 30% della Tassa sui rifiuti (TARIP) per tutte le utenze non domestiche ubicate nel Centro Storico cittadino, come successivamente individuato, ad esclusione degli immobili ricadenti in cat. 03 dell'allegato 2 del Regolamento "Autorimesse e magazzini senza vendita diretta". Per usufruire dell'agevolazione gli immobili dovranno essere regolarmente dichiarati e rientranti nelle categorie catastali **C1 "locali commerciali" o C3 "laboratori per arti e mestieri" o A10 "uffici e studi privati"** o rientranti nella **categoria 08** dell'allegato 2 del Regolamento "Alberghi senza ristorante" (ostelli per la gioventù, alberghi, locande, pensioni, affitta camere e alloggi, Bed & Breakfast e residence). Sono esclusi dalla presente agevolazione le attività di "Compro Oro", le sale scommesse o, comunque, i locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulp (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc. Qualora venisse riscontrata l'esistenza di questa causa ostativa, in qualunque momento, il contribuente perderà integralmente il diritto all'agevolazione e l'ente potrà procedere al recupero del tributo.

Per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alle lettere d) ed e) l'apertura dell'attività dovrà essere successiva al 1 gennaio dell'anno d'imposta.

Tutte le agevolazioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento possono essere applicate soltanto agli immobili ed alle utenze regolarmente dichiarati e non sono cumulabili, applicandosi nel caso quella più favorevole;

Le agevolazioni non vengono meno qualora l'attività venga trasferita in altri locali comunque ubicati all'interno del Centro storico. Sono incluse nella presente disciplina l'apertura di sedi operative aggiuntive di attività già avviate e l'agevolazione sarà concessa solo per la nuova sede. L'agevolazione è concessa anche in caso di ampliamento di attività esistente ma opera soltanto sul locale aggiuntivo.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere c), d) e.1) e.2) il "Centro storico cittadino", delimitato nell'area di 150 metri lineari dal perimetro del Castello ricomprende le seguenti vie: Via Alcide De Gasperi, Via Antonino Pio, Piazza Arch. Mattei, Via Capocroce, Via Centuripe, Piazza Centuripe, Vicolo Colonna, Piazza del Commercio, Via del torrione, Via della libertà, Via Elio Stillone, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Giuseppe Mazzini, Via Licinio Murena, Via Marcantonio Colonna, Via Marco Aurelio Commodo, Piazza Nicola Valentino, Vicolo P. Latini, Via Roma, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Santissimi Filippo e Giacomo, Via Stampiglia, Via Sulpicio Quirino, Largo Tempio di Ercole, Piazza Carlo Fontana, Piazza della Maddalena, Largo Vittime di Brescia, Via Cardinal Luigi Trombetta, Via Giuseppe Carrubba.

f) una riduzione del 30% per gli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché per gli esercizi di vicinato nel settore alimentare che dimostrino, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione, l'acquisto di prodotti agricoli di aziende che abbiano sede legale o operativa sul territorio del Comune di Lanuvio, inclusi i prodotti dell'allevamento, con finalità di vendita o somministrazione. Al fine di ottenere l'agevolazione, l'acquisto minimo di prodotti locali documentato dovrà essere di **€ 2.000,00 annue (netto Iva)** per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ed

esercizi di vicinato nel settore alimentare ed € 4.000,00 annue (netto Iva) per esercizi di ristorazione. Non è compresa nella presente agevolazione l'attività di vendita o somministrazione dei propri prodotti. L'agevolazione si applica dal 1 gennaio dell'anno di imposta in cui è formulata la richiesta purché presentata e documentata (fatture di acquisto con quietanza) entro il 30 giugno dell'anno successivo, pena la revoca dell'agevolazione e il recupero dell'imposta non corrisposta.

Le riduzioni di cui al presente comma sono coperte, mediante apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

8. L'applicazione della riduzione/agevolazione è richiesta dal contribuente secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 10 del presente regolamento.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di inizio della condizione da cui scaturisce la richiesta purché dichiarata nei termini di cui all'art.10. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
10. Tutte le riduzioni della quota variabile determinano una proporzionata riduzione del numero di svuotamenti preassegnati e operano sulla sola parte della quota variabile relativa agli svuotamenti preassegnati, a eccezione delle agevolazioni di cui al precedente comma 7;
11. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.

Art. 13 bis

Agevolazioni per cessioni alimentari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, lett. e) bis della L. 147/2013, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della quota variabile della tariffa della tassa sui rifiuti per la sola parte relativa agli svuotamenti preassegnati, con proporzionale riduzione del numero di svuotamenti preassegnati all'utenza;
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale, individuate dal Comune di Lanuvio. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse non dà diritto alla riduzione del tributo, anche in caso di mancata individuazione da parte del comune.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
5. La richiesta di agevolazione deve essere presentata nei termini di cui all'art. 10 comma 2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti nell'anno precedente, confermata dal competente ufficio comunale.

6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art. 13 ter
Incentivo al riuso

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, lett. e) bis della L. 147/2013, per i soggetti che usufruiscono del centro per il riuso, disciplinato dal Regolamento per la gestione del "centro comunale del riuso" approvato dal Consiglio comunale di Llanuvio con deliberazione n. 48 del 31/12/2020, è prevista una riduzione dell'importo dovuto a titolo di Tarip, secondo un punteggio che sarà attribuito per tipologia di rifiuto e stato di conservazione del bene.
2. La tabella punti, di seguito riprodotta, indica il punteggio attribuito per ciascun conferimento e il massimo accumulabile in un anno. Il superamento di detto limite non sarà riconosciuto ma non darà seguito a penalizzazione. Il limite in numero massimo di unità conferibili è riferito all'applicazione dell'incentivo Tarip; sarà comunque possibile conferire in numero superiore al limite senza riconoscimento di incentivo.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	PUNTEGGIO UNITARIO	STATO	N. Massimo di unità
Mobilio	400*	Normale	6
Biciclette e monopattini elettrici	300		6
*per le sedie n. 1 unità è costituita da n. 4 elementi; per i comodini n. 1 unità è costituita da n. 2 elementi			

Il punteggio varia in base allo stato di conservazione del bene, attestato dal personale addetto al centro, applicando i seguenti moltiplicatori:

Stato	moltiplicatore
Ottimo	2
Buono	1,5
normale	1
Sufficiente	0,5

3. Con il sistema premiante TARIP, ogni punto accumulato dà diritto alla riduzione di 1 centesimo di euro sulla bolletta. Lo sconto si ottiene moltiplicando il punteggio finale accumulato nell'anno per Euro 0,01, a partire da un importo minimo di Euro 5,00 (pari a 500 punti).
4. Il sistema premiante ha la durata di un anno ed è rivolto solamente alle utenze domestiche iscritte alla TARIP. Lo sconto al massimo può raggiungere il 50% della quota variabile della tariffa della TARIP riferita agli svuotamenti preassegnati.
5. Per beneficiare della riduzione l'utente dovrà farne richiesta al servizio tributi comunale entro il termine di cui all'art. 10, comma 2. Il riconoscimento dell'agevolazione è comunque subordinato alla presentazione della ricevuta del conferimento effettuato, rilasciata dall'addetto al centro del riuso, entro il 30 giugno dell'anno successivo. La riduzione verrà applicata sul primo avviso di pagamento utile. L'ufficio potrà verificare la correttezza di quanto dichiarato presso il competente Servizio Ambiente comunale.

Art. 14
Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è

concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. Per “riciclo”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L’ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 70% della quota variabile della tariffa.
4. La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 70% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al riciclo rispetto ai kg potenzialmente producibili annui secondo il Kd Max (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
Dal 50,01 al 70%	20%
Dal 70,01 al 80 %	30%
Dal 80,01 al 90 %	50%
Dal 90,01 al 100 %	70%

5. I titolari delle utenze non domestiche che intendano beneficiare della riduzione, sono tenuti a farne richiesta con dichiarazione da presentare entro il termine di cui all’art. 10 del presente regolamento, a pena di decadenza dal beneficio. Il riconoscimento dell’agevolazione è altresì subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente per ogni frazione merceologica, da presentarsi, entro il 31 gennaio. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - a) copia specifico contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C “Operazioni di recupero” all’art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010);
 - b) copia dell’autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l’indicazione dell’operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. 205/2010;
 - c) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto a), contenente l’indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER ed il recupero degli stessi effettuato;
 - d) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l’anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.
 - e) copia fotostatica del documento d’identità
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno in corso o successivo o a mezzo rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.

7. In assenza di dichiarazione da parte del produttore dei rifiuti entro il termine di cui all'art. 10 o di presentazione della necessaria documentazione entro il termine di cui al comma 5 non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 14 bis

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico (D.Lgs. 116/2020)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 14 ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune (Servizio Tributi e Servizio Ambiente) via PEC segreteria.anuvio@pec.provincia.roma.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il codice ATECO dell'attività svolta dall'operatore economico, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali (mastelli o altro), il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIP.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di riscontro, l'istanza si intende accolta.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a

segreteria@pec.provincia.roma.it, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO VI

RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARI Puntuale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.16

Riscossione

1. La TARI Puntuale è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune nella modalità dallo stesso stabilita, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento consentite dalle norme di legge, rendendo disponibile al contribuente almeno una modalità di pagamento gratuita. Il versamento è determinato secondo quanto previsto dal comma 688 dell'art 1 della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.
3. La Giunta comunale approva annualmente le modalità di rateazione e le relative scadenze del pagamento della Tarip. Il Comune, sulla base della dichiarazione resa dal contribuente, provvede all'invio dell'avviso di pagamento con appositi modelli precompilati contenenti l'importo dovuto per l'anno d'imposta. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso lo sportello del servizio tributi comunale. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. L'importo dovuto viene determinato sulla base della tariffa fissa e della tariffa variabile, quest'ultima calcolata sulla base degli svuotamenti minimi preassegnati. L'eventuale conguaglio per gli ulteriori svuotamenti, come comunicati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani entro il 20 gennaio dell'anno

successivo al Servizio Tributi, sarà imputata nel primo avviso di pagamento utile dell'annualità successiva o comunque con successivo avviso di pagamento.

3 bis E' prevista la possibilità di ulteriore rateizzazione della Tarip annualmente dovuta fino a un massimo di 5 rate complessive:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a parità di presupposto imponibile.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

4. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI Puntuale, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, sollecito di versamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Nell'ipotesi di perdurante omesso versamento, verranno irrogate le sanzioni ai sensi dell'art. 1 comma 695 della Legge n. 27/12/2013 n. 147, l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 16 bis

presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al servizio tributi comunale, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARIP di cui all'art. 10, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 16, comma 3, mediante apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale nella sezione "modulistica tributi". Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta - Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tarip, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni contenute nella domanda.
4. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune

è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata nei termini di cui al successivo art. 20.

Art.17

Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune provvede ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità, entro i termini decadenziali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI Puntuale. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione e ogni altra documentazione idonea ad accertare la data d'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI Puntuale, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI Puntuale, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 6 comma 3 e dall'art 7 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI Puntuale dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

- b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche, senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 6 comma 7;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 40 (quaranta) litri con numero di svuotamenti preassegnati.
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI Puntuale dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche o dell'attività effettivamente svolta;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri con numero di svuotamenti preassegnati relativo alla categoria di appartenenza;
8. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7 è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 18, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del funzionario responsabile. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.18

Sanzioni ed interessi

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARIP risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 2 lett. i), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Si applica l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in caso di tardivo versamento secondo le disposizioni di Legge.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e in particolare la L. 160/2019

Art.20

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'Ente nel vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 10 sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI

Art. 23
Norme transitorie/finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile e i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205/2017 .
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2019.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (n, s) = QU_{Fdom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QU_{Fdom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot} (n) \cdot Ka (n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARI Puntuale per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*

QU_{Fdom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*n*)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom}_i = \mathbf{QUVdom} \cdot \Sigma \mathbf{P(v)}_i \cdot \mathbf{S(v)}_i$$

TVdom_i: quota variabile (€) della TARI Puntuale per un'utenza domestica *i*

QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{CVDdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero conferimenti contenitori con Tag-UHF di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' ECONOMICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, previdenziali e benefiche
- Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose.
- Scuole da ballo
- Sale da gioco, da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Biblioteche ed archivi

CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri

- Cinema
- Teatri
- Sale congressi e convegni

CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- Autorimesse in genere
- Magazzini e depositi in genere senza vendita
- Depositari e spedizionieri
- Attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti
- Attività commerciali non operative ma con utenze attive e/o non prive di attrezzature e/o mobilio

CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Impianti lavaggio autovetture
- Campeggi
- Gestione di piscine

CATEGORIA 05 - Stabilimenti balneari

- Parchi acquatici

CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni

- Saloni esposizione in genere (con superficie esclusivamente espositiva non inferiore a mq 600)
- Concessionarie autovetture, camion, moto
- Gallerie d'asta

CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante

CATEGORIA 08 - Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Bed and breakfast
- Residences

CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti

- Case di cura e riposo
- Caserme e carceri
- Collegi
- Centri diurni ed istituti privati di educazione con sala mensa annessa
- Collettività e convivenze in genere

CATEGORIA 10 - Ospedali

- Ospedali

CATEGORIA 11 - Uffici, agenzie,

- Enti pubblici vari
- Uffici e agenzie in genere
- Uffici postali
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.
- Internet points
- Attività di noleggio di prodotti vari
- Emittenti radio tv
- Amministrazioni autonome dello Stato

CATEGORIA 12 banche, istituti di credito e studi professionali

- Istituti bancari e di credito
- Studi legali, tecnici, commerciali, assicurativi e finanziari
- Studi medici, sanitari e veterinari o altri studi professionali

CATEGORIA 13 – Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Elettronica di consumo, computer, televisioni, ecc.
- Articoli casalinghi, detersivi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Ferramenta

- Articoli sportivi
- Calzature
- Prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Articoli di ottica e fotografia
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Vendita dischi, videocassette e prodotti simili
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
- Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli
- Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari

CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari e di odontotecnica
- Negozi vendita giornali e/o libri
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Plurilicenze non alimentari
- Grandi Magazzini (senza vendita di prodotti alimentari)

CATEGORIA 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Gioiellerie, orologerie e oreficerie
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Tessuti
- Negozi mercerie e filati
- Tappeti
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- Locali ed aree mercati con vendita di beni non alimentari

CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Estetista

CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Lavanderia e negozi di pulitura a secco
- Fabbro
- Idraulico
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnameria
- Legatoria

CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto

- Autofficine
- Gommisti
- Carrozzerie
- Elettrauto

CATEGORIA 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Attività industriali

CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività artigianali di beni specifici nei vari settori, tra cui la trasformazione e commercializzazione di alimenti e prodotti alimentari (cantina, caseificio, produzione di pasta ecc.)
- Aziende agricole (che non siano autorizzate all'attività agrituristica)

CATEGORIA 21.a - Agriturismi

CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti e trattorie
- Rosticcerie e friggitorie
- Self service con tavoli per consumazione
- Pizzerie e tavole calde
- Osterie con cucina
- Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Pub

CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie

- Bar e caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Gelaterie
- Pasticcerie

CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Vendita prodotti lattiero - caseari
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati e minimercati
- Enotecche, vendita vino e alcolici
- Vendita all'ingrosso di generi alimentari

CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste

CATEGORIA 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- Ortofrutta
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab e altri esercizi per mero asporto di tali prodotti o similari
- Fiori e piante
- Serre fiori e piante per vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti

- Ipermercati di generi misti
- Grandi magazzini (solo con vendita di prodotti alimentari)

CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- Locali ed aree mercati con vendita di beni alimentari

CATEGORIA 30 - Discoteche, night club

- Night clubs
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARI Puntuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

T_{fndom}: quota fissa (€) della TARI Puntuale per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

Q_{UFndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

C_{FTndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$T_{Vndom_i} = (Q_{UVndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{org_i}$$

T_{Vndom_i}: quota variabile (€) della TARI Puntuale per un'utenza non domestica *i*

Q_{UVndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e multimateriale, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P(v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$Q_{UVndom} = \frac{C_{VDndom}}{Q_{TOTndom}}$$

Q_{TOTndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

C_{VDndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, organico

$$T_{org_i} = \frac{C_{org}}{V_{tot(org)}} \cdot V_{org_i}$$

T_{org_i} = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

Corg = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

V_{tot (org)} = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

V_{org_i} = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

ALLEGATO C

MODELLO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO

TARIP
TASSA SUI RIFIUTI
Comune di Lanuvio
COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI
RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO
Art. 198, c. 2-bis – art. 238, c. 10, D.Lgs 152/2006

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ in qualità di L.R.P.T. della
società/ditta individuale _____ con sede legale/domicilio fiscale in _____
e Luogo di esercizio in _____
Via _____ p.iva _____ CF _____ Pec: _____ te
telefono _____ cellulare _____.

ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, comma 2-bis, dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2011 e dal regolamento comunale in materia;

COMUNICA

che, a far data dal _____ provvederà al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso detenuti/posseduti, di seguito descritti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria catastale	Via/accesso Locale	Superficie calpestabile

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

DICHIARA

che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative, _____ CF _____ p.iva _____ sede _____
numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione _____ sulla base di apposito
accordo contrattuale numero _____ del _____ con validità fino alla data del _____.

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;
- che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____	Quantitativi stimati annuali (kg) _____
Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____	Quantitativi stimati annuali (kg) _____
Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____	Quantitativi stimati annuali (kg) _____
Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____	Quantitativi stimati annuali (kg) _____
Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____	Quantitativi stimati annuali (kg) _____
Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____	Quantitativi stimati annuali (kg) _____

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 20 febbraio successivo apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di 5 anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.

CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti / Tariffa corrispettiva dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data _____

Firma e Timbro Società

Il presente modello deve essere presentato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente del Comune di Lanuvio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune: segreteria@pec.provincia.roma.it ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegnata al protocollo Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.